

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

CIG: BC2EC301A1

TRA

la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, con sede legale in Palermo, Via F. Turati n. 2, C.F. 80012010826 / P.IVA 00190520825, PEC: foss@pec.it, in persona del Commissario Straordinario Dott. Gabriele Crociata, in virtù dei poteri conferiti dal D.P. n. 62/Serv.1°/SG Regione Siciliana del 01/04/2026, di seguito denominata "FOSS";

E

il Sig. Michele De Luca, (

come "Prestatore d'opera";

PREMESSO

- che con Determina n. 77 del 23/06/2026 del Commissario Straordinario, su proposta del Responsabile Unico del Progetto, la FOSS ha disposto l'affidamento al Prestatore d'opera dell'incarico oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG BC2EC301A1 presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC;
- che il Prestatore d'opera presta servizio in qualità di dipendente presso la Fondazione Teatro Massimo di Palermo e che, conseguentemente;
- che il Prestatore d'opera, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e allegata al presente contratto quale parte integrante, ha attestato il possesso dei requisiti generali ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e l'insussistenza delle cause di esclusione, di incompatibilità e di conflitto di interessi ivi previste;
- che il Prestatore d'opera ha sottoscritto, in pari data, il Patto di Integrità adottato dalla Fondazione, parte integrante e sostanziale del presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 1 - RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, un contratto di prestazione d'opera professionale di lavoro autonomo, da rendersi con le modalità e i termini di seguito convenuti.

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente:

- progettazione, implementazione e coordinamento delle attività Educational della FOSS, con particolare riferimento ai percorsi dedicati alle scuole, ai giovani, alle famiglie e alla formazione del nuovo pubblico;
- ideazione, sviluppo e coordinamento di nuove attività artistiche e culturali rivolte al territorio regionale, anche attraverso collaborazioni con enti locali, istituzioni scolastiche, associazioni culturali, teatri e realtà sociali;
- progettazione, implementazione e coordinamento di attività di "Community Lab", finalizzate alla promozione della partecipazione culturale, dell'inclusione sociale, della cittadinanza attiva e della diffusione della musica sinfonica presso le comunità del territorio;
- supporto nella gestione delle relazioni con l'orchestra e con le compagnie artistiche coinvolte nelle progettualità promosse dalla FOSS, al fine di agevolare e potenziare il coordinamento operativo e artistico delle stesse;
- supporto nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività artistiche, in relazione alle iniziative divulgative e promozionali collegate alla stagione concertistica della FOSS;
- reingegnerizzazione dei processi e proceduralizzazione delle attività relative al monitoraggio del budget artistico e della spesa relativa alla realizzazione delle attività della FOSS, quale elemento essenziale di raccordo tra programmazione artistica e sostenibilità economica, nonché proceduralizzazione delle scritture artistiche e di audizione e/o selezione;
- supporto nel coordinamento e nella cura delle relazioni esterne istituzionali e artistiche con enti, istituzioni, organismi culturali, partner pubblici e privati, finalizzate allo sviluppo delle nuove attività della FOSS e alla valorizzazione della sua immagine culturale sul territorio regionale e nazionale.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il Prestatore d'opera si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dalla FOSS, ha piena autonomia di

organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

Il Prestatore d'opera, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e la strumentazione presente presso la sede della FOSS e deve garantire la propria presenza presso la stessa ogni qual volta si rendesse necessaria per assicurare la realizzazione dell'attività.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà inizio il giorno della stipula del presente contratto e terminerà allo scadere di 6 (sei) mesi dalla medesima data.

ART. 5 - COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della prestazione professionale di lavoro autonomo è determinato in € 12.000,00 (euro dodicimila/00) imponibile, oltre IVA al 22% per € 2.640,00, per un importo complessivo di € 14.640,00 (euro quattordicimilaseicentoquaranta/00) IVA inclusa, al lordo della ritenuta d'acconto ex art. 25 D.P.R. n. 600/1973 e degli oneri previdenziali di rivalsa se dovuti.

Il compenso sarà erogato per stati di avanzamento, con cadenza almeno bimestrale, previa presentazione, a cura del Prestatore d'opera, di apposita relazione attestante l'attività svolta e i risultati raggiunti nel periodo di riferimento, nonché di regolare fattura elettronica. Il pagamento sarà effettuato, a seguito dei controlli di legge, mediante bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il Prestatore d'opera dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.

È dovuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Prestatore d'opera purché strettamente necessarie all'esecuzione dell'incarico, comprese quelle di viaggio, vitto e soggiorno per lo svolgimento dell'attività fuori dal comune che ospita la sede della FOSS, previamente autorizzate da quest'ultima e debitamente rendicontate.

ART. 6 - RECESSO E PENALI

La FOSS può recedere anticipatamente dal contratto esclusivamente per giusta causa o per motivate esigenze organizzative sopravvenute. In caso di recesso anticipato da parte della FOSS non determinato da grave inadempimento del Prestatore d'opera, sarà riconosciuto al medesimo, oltre al compenso maturato per l'attività effettivamente svolta, un importo aggiuntivo a titolo di indennizzo pari al compenso previsto per i successivi 30 giorni di attività, ovvero, qualora inferiore, pari al compenso residuo fino alla naturale scadenza del contratto.

La FOSS dovrà inoltre comunicare il recesso con un preavviso minimo di 15 giorni, salvo casi di particolare gravità debitamente motivati.

Il Prestatore d'opera può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 15 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio alla FOSS. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

In caso di recesso da parte del Prestatore d'opera senza il rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 20% di quanto spettante.

ART. 7 - PROPRIETÀ E RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto e i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà della FOSS. Pertanto il Prestatore d'opera non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo se non con espressa preventiva autorizzazione scritta della FOSS, indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto della medesima.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo, economico o artistico di cui il Prestatore d'opera entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ

Il Prestatore d'opera assume l'onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che dovesse subire presso le strutture in uso alla FOSS; il medesimo solleva la FOSS da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Prestatore d'opera assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e si impegna a comunicare alla FOSS, mediante separata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente contratto, nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul medesimo. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto saranno effettuati sul conto dedicato e dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG indicato in epigrafe.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010.

ART. 10 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

Il Prestatore d'opera dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a osservare, per quanto compatibili con la natura del rapporto, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, estesi ai collaboratori e ai consulenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo D.P.R.

Il Prestatore d'opera dichiara, altresì, di aver sottoscritto in pari data il Patto di Integrità adottato dalla FOSS, allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, impegnandosi al rispetto di tutti gli obblighi ivi previsti.

La violazione, da parte del Prestatore d'opera, degli obblighi di condotta del Codice di comportamento e del Patto di Integrità costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatta salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni subiti dalla FOSS.

ART. 11 – AUTORIZZAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

Le Parti danno atto che il Prestatore d'opera presta servizio in qualità di dipendente presso la Fondazione Teatro Massimo di Palermo. L'efficacia e l'esecuzione del presente contratto sono pertanto sospensivamente condizionate al rilascio, da parte del predetto datore di lavoro, della preventiva autorizzazione allo svolgimento dell'incarico professionale oggetto del presente contratto, secondo la normativa applicabile in materia di incarichi extra-impiego del personale dipendente.

Il Prestatore d'opera si impegna ad acquisire la suddetta autorizzazione e a trasmetterne copia alla FOSS prima dell'avvio delle prestazioni. Il mancato ottenimento dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, ovvero il sopravvenuto venir meno della stessa nel corso del rapporto, comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza che il Prestatore d'opera possa avanzare alcuna pretesa, salvo il pagamento delle prestazioni eventualmente già rese.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile, nonché le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto applicabili. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 13 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiama la registrazione.

ART. 14 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali del Prestatore d'opera sarà effettuato dalla FOSS, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e per l'adempimento degli obblighi di legge ad esso correlati. Il Prestatore d'opera dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ivi indicate.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, il Prestatore d'opera dichiara di accettare la competenza esclusiva del Foro di Palermo.

Palermo, 25/06/2026

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la FOSS
Il Commissario Straordinario
Dott. Gabriele CROCIATA

Il Prestatore d'opera
M° Michele DE LUCA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, il sottoscritto Prestatore d'opera dichiara di approvare specificatamente le clausole contenute negli articoli: 6 (Recesso e penali), 7 (Proprietà e riservatezza dei risultati), 8 (Responsabilità), 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 10 (Codice di comportamento e Patto di Integrità), 11 (Autorizzazione del datore di lavoro) e 15 (Foro competente).

Il Prestatore d'opera
M° Michele DE LUCA

